

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1776

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

dal Ministro della difesa

(FABBRI)

e dal Ministro dell'interno

(MANCINO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro delle finanze

(GALLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1993

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 550, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - I provvedimenti legislativi adottati dal Governo ed approvati dal Parlamento della Repubblica italiana all'indomani degli eccidi in cui persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e le rispettive scorte, hanno permesso di conseguire significativi risultati nella lotta alla criminalità mafiosa ed a quella organizzata in genere.

Il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, prevede l'impiego di uomini delle Forze armate, in attività di vigilanza e controllo del territorio, alle dipendenze dei prefetti delle provincie siciliane. In tal modo, le forze dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato hanno potuto concentrare, con successo, ogni loro sforzo nello svolgimento di indagini investigative particolarmente articolate e complesse e nella ricerca di pericolosi criminali latitanti.

L'impiego dei militari dell'Esercito italiano, sempre svolto con la professionalità e l'umanità che contraddistingue le Forze armate del paese, ben lungi dall'aver «militarizzato» la Sicilia, ha viceversa rafforzato il legame fra cittadino e istituzioni, risvegliando nelle popolazioni sentimenti di solidarietà umana e di fiducia verso lo Stato.

L'esperienza che lo Stato ha maturato in Sicilia è stata positiva ma non può e non deve certamente considerarsi conclusa.

Permane la necessità di continuare nella lotta alla criminalità mafiosa.

È indispensabile completare le investigazioni ancora in atto.

Occorre sradicare la struttura operativa criminale e mafiosa prima e la cultura poi.

L'obbligo dello Stato è, dunque, quello di non allentare gli sforzi continuando negli impegni sinora assunti.

In tale contesto, le Forze armate sono chiamate a proseguire nei compiti che furono loro affidati dal decreto-legge n. 349 del 1992, rimanendo al fianco dei magistrati e delle forze di polizia che operano in prima linea nella lotta alla criminalità mafiosa ed organizzata.

È però necessario utilizzare le positive «esperienze siciliane», per affrontare situazioni di criminalità tristemente e dolorosamente tipiche di altre aree del nostro paese.

Ci riferiamo, in questa sede, ai territori delle province calabresi, dove la criminalità si indirizza verso i sequestri di persona; reato questo che, per sua natura, offende l'uomo, forse più di ogni altro, specie quando è perpetrato, in totale dispregio di qualunque legge naturale, contro bambini e adolescenti.

È inoltre necessario dare un segno visibile e concreto di presenza e solidarietà alla popolazione ed alla città di Napoli, la cui storia è inscindibilmente la storia della Patria, le cui vicende sono vicende di tutto il paese, per contrastare anche in quel territorio il dilagare della criminalità organizzata, offrendo il concorso delle Forze armate alle Forze di pubblica sicurezza in specifiche operazioni di vigilanza e controllo.

I fatti che quotidianamente interessano le martorate popolazioni della ex Jugoslavia pongono, inoltre, il Governo nella necessità di adottare più incisive misure di sorveglianza delle frontiere nella regione Friuli-Venezia Giulia per contrastare fenomeni di immigrazione clandestina, traffici di armi e per prevenire azioni criminose e di ritorsione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto-legge:

a) legittima l'impiego delle Forze armate da parte dei prefetti delle province delle regioni Sicilia, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Napoli in operazioni di sorveglianza e controllo del territorio;

b) richiama le disposizioni del decreto-legge n. 349 del 1992, come modificato dal Parlamento con la legge di conversione n. 386 del 1992.

L'articolo 1:

a) riprende le norme previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 349 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 386 del 1992;

b) prolunga l'applicazione dei provvedimenti con effetto dal 1° gennaio 1994;

c) estende la possibilità di impiegare le Forze armate per gli scopi del presente decreto-legge nelle province della Calabria, del Friuli-Venezia Giulia e nel territorio del comune di Napoli.

L'articolo 2 stabilisce che gli uomini delle Forze armate, impiegati nelle aree sopraelencate, sono posti alle dipendenze dei prefetti sino al 30 giugno 1994.

L'articolo 3 detta la necessaria norma di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'esigenza di cui all'articolo 1 fino al 30 giugno 1994.

L'articolo 4 fissa la decorrenza dell'entrata in vigore del decreto-legge.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE TECNICA

Per la determinazione degli oneri, in analogia a quanto attuato per gli anni 1992 e 1993, è stata adoperata la seguente metodologia:

1. *Spese per il personale*

- a) *trattamento economico aggiuntivo*: indennità onnicomprensiva;
 b) *compenso per lavoro straordinario*: il limite massimo individuale delle prestazioni di lavoro straordinario in aggiunta alle due ore obbligatorie settimanali di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, effettuate da ufficiali e sottufficiali dell'esercito per le attività operative connesse con la specifica esigenza, è stabilito in 60 ore mensili *pro capite*, e non incide sul limite massimo individuale annuo già autorizzato dalla vigente normativa;
 c) *trattamento previdenziale*: per gli eventi riguardanti il personale militare dell'esercito comunque conseguenti allo specifico impiego, si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni.

2. *Spese per beni e servizi*

Sono state determinate con particolare riferimento alla reale configurazione degli organi del personale ed ai tempi di avvicendamento dei reparti.

Tali oneri riguardano i trasporti, l'accasermamento, le maggiori spese per il vitto, le dotazioni speciali e la liquidazione degli eventuali danni.

3. *Spesa complessiva*

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994: 74.989 milioni.

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. *Indennità onnicomprensiva al personale*

Qualifica del personale	Forza utilizzata	Importo mensile	Totale
Ufficiali e sottufficiali	1.430	1.200.000	1.716.000.000
Militari vol. ferma prolungata	140	300.000	42.000.000
Militari vol. ferma prolungata (+ 12 mesi servizio)	140	900.000	126.000.000
Militari di leva	3.290	750.000	2.467.500.000
TOTALE ...			<u>4.351.500.000</u>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. *Compenso per lavoro straordinario ufficiali e sottufficiali*

Forza utilizzata	Monte ore mensile	Importo orario	Totale
1.430	60	16.000	1.372.800.000
	Oneri riflessi 10,85% (arr.) ...		149.000.000
	TOTALE ...		<u>1.521.800.000</u>
	TOTALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE ...		<u><u>5.873.300.000</u></u>

CALCOLO DEGLI ONERI CONNESSI CON L'IMPIEGO DI 5.000 UNITÀ NEL PERIODO 1° GENNAIO-30 GIUGNO 1994

1. *Trattamento economico:*

Indennità onnicomprensiva al personale	26.109.000.000
Compenso per lavoro straordinario ufficiali e sottufficiali	9.130.800.000
TOTALE ...	<u><u>35.239.800.000</u></u>

2. *Oneri tecnico-logistici:*

Impiego automezzi in zona operativa (carbolubrificanti, oneri doganali, manutenzioni, riparazioni) e servizio trasmissioni (pile, radio, materiale di ricambio, ecc.)	7.250.000.000
Trasporti mezzi e personale su mezzi in autostrada, su treni navi ed aerei	15.500.000.000
Impiego velivoli in zona operativa (carbolubrificanti, oneri doganali, manutenzioni, riparazioni e rimessaggio)	3.000.000.000
Acquisto e manutenzione vestiario ed equipaggiamento speciale	2.300.000.000
Accasermamento unità e contingenti, integrazioni viveri e convenzioni speciali per il vitto, casermaggio, approntamento di basi, liquidazione danni, rimborsi e spese attività logistiche e di comando, canoni e spese per servizi generali	11.700.000.000
TOTALE ...	<u><u>39.750.000.000</u></u>
ONERE COMPLESSIVO GENNAIO-GIUGNO 1994 ...	<u><u>74.989.800.000</u></u>

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 550, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 550, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993.

Misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Calabria e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di utilizzare contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia e della regione Calabria, per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia, nonché nel territorio del comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di lotta alla criminalità organizzata, al fine di conseguire un più diffuso controllo dell'ordine pubblico e di garantire la sicurezza dei cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Sicilia a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. A decorrere dalla stessa data le disposizioni citate si applicano, con l'osservanza delle modalità ivi stabilite, nelle province della Calabria, nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia per il controllo dei valichi di frontiera, nonché nel territorio del comune di Napoli per esigenze di tutela di specifici obiettivi.

Articolo 2.

1. Il personale di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati sino al 30 giugno 1994.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 75.000 milioni fino al 30 giugno 1994, si provvede a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - FABBRI - MANCINO - CONSO -
BARUCCI - GALLO

Visto, il Guardasigilli: CONSO